

CAPITOLO I

L'IMPUGNAZIONE
DELLE SENTENZE RESE SECONDO EQUITÀ

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il controllo delle sentenze equitative del conciliatore nel codice di rito previgente. – 3. Le sentenze del conciliatore rese secondo equità nel codice di rito del 1942. – 3.1. Il ricorso straordinario per cassazione avverso le sentenze del conciliatore. – 3.2. Le modifiche apportate dalla l. n. 399/84. – 3.3. I motivi di ricorso per cassazione deducibili nei confronti delle sentenze rese dal conciliatore secondo equità necessaria. – 3.3.1. (*Segue*). Le tesi favorevoli ad un controllo *in iudicando* delle sentenze equitative del conciliatore. – 3.3.2. (*Segue*). Controllo sulla motivazione ed esercizio dei poteri equitativi. – 4. Le controversie soggette al giudizio secondo equità necessaria del giudice di pace. – 4.1. Il ricorso per cassazione avverso le sentenze rese secondo equità. In particolare, l'impugnabilità per violazione di norme di diritto. – 4.2. (*Segue*). L'impugnazione *ex art.* 360, comma 1, n. 3, c.p.c. dopo la sentenza n. 206/04 della Corte costituzionale. – 5. L'introduzione dell'appello a critica vincolata avverso la sentenza secondo equità necessaria resa dal giudice di pace. – 5.1. Disciplina e struttura dell'appello *ex art.* 339, comma 3, c.p.c. – 5.2. I motivi d'appello. La violazione di norme sul procedimento. – 5.2.1. (*Segue*). La violazione delle norme sulla competenza. – 5.2.2. (*Segue*). I vizi attinenti alla motivazione. – 5.2.3. (*Segue*). La violazione di norme costituzionali e di rango comunitario. Il mancato richiamo degli obblighi internazionali. – 5.2.4. (*Segue*). La violazione dei principi regolatori della materia. – 5.3. Il criterio di decisione sul merito. – 6. Sentenze rese secondo equità necessaria e ricorso per cassazione. – 7. L'impugnazione della sentenza resa secondo equità concordata. – 7.1. (*Segue*). L'impugnazione *ex art.* 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – 8. La revocazione delle sentenze equitative.

1. Premessa

Una volta definiti l'ambito ed i presupposti dell'indagine, lo studio può iniziare dall'analisi dei rimedi impugnatori offerti alle parti avverso le sentenze rese secondo equità e dei limiti entro cui possa essere richiesto un controllo della decisione.

Anzitutto, si imporrà di determinare quali siano i mezzi di impugnazione delle decisioni equitative. Ciò non solo in quanto il legislatore, tendenzialmente, ha offerto strumenti differenti di impugnazione, secondo che la sentenza sia *ex aequo et bono* anziché *ex iure*, ma anche perché taluni rimedi, pur astrattamente

ammissibili, sono stati financo ritenuti incompatibili con la natura equitativa della decisione.

Una volta individuati i mezzi esperibili, l'attenzione si potrà concentrare sull'ampiezza delle censure proponibili attraverso gli stessi. In particolare, ci si chiederà se gli *errores in procedendo* e gli *errores in iudicando* possano essere dedotti negli stessi limiti entro cui possono essere fatti valere contro le sentenze *ex iure*.

La circostanza che l'equità non incide sul rito autorizza sin d'ora a formulare l'ipotesi per la quale non dovrebbe esserci margine per individuare particolari differenze fra questi due tipi di giudizio. L'idea per la quale l'equità rileva invece in relazione alle norme applicabili al merito potrebbe rendere la decisione non controllabile *in iudicando*. È questa tuttavia una tesi che andrà verificata e si può sin d'ora anticipare che essa non convince alla luce della nozione d'equità a cui *in limine* si è dichiarato di aderire. Il lavoro proseguirà con l'obiettivo di verificare la tenuta di tali ipotesi.

Lo studio prenderà le mosse dal dibattito che si è sviluppato sull'impugnazione delle sentenze equitative del conciliatore, prima, e del giudice di pace, poi. Per un verso, l'interpretazione dell'attuale sistema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace rese secondo equità necessaria non può prescindere, dal momento che tale dibattito ha, in modo significativo, influenzato il legislatore nell'approvazione del vigente art. 339, comma 3, c.p.c. Per altro verso, l'esame di esso agevola la comprensione anche del sistema di impugnazione delle sentenze rese secondo equità concordata, atteso che, ritenuta in premessa un'affinità strutturale tra tale giudizio e quello d'equità necessaria, i risultati esposti in relazione a quest'ultimo potranno, in linea di massima e salve le differenze che saranno poste in luce, essere estesi al primo.

2. Il controllo delle sentenze equitative del conciliatore nel codice di rito previgente

Già nel codice di rito del 1865 era emerso un possibile legame fra la natura equitativa della decisione e l'individuazione dei mezzi di impugnazione o, comunque, l'ampiezza delle censure proponibili. Una breve disamina delle opinioni maturate in quel sistema appare perciò il punto da cui iniziare.

È bene anzitutto puntualizzare che, secondo i più, il giudice conciliatore, cui era affidata la competenza per liti di minor valore, decidesse secondo equità ogni controversia ad esso devoluta¹ o, secondo taluno, nei soli casi in cui, in de-

¹Era questa un'opinione diffusa, pur nell'assenza di una espressa norma autorizzatrice: cfr. F. RICCI, *Commento al codice di procedura civile italiano*, I, 7^a ed., Firenze, 1895, 505. Conf. A. CARCANI, *La riforma della giustizia conciliatoria*, Acquapendente, 1911, 4; ID., *La procedura sulla competenza avanti i conciliatori non è stata abrogata*, Acquapendente, 1911, 6. In giurisprudenza, cfr.

roga al regime generale, la sua sentenza fosse inappellabile, sulla scorta di un ritenuto legame fra esclusione dell'appello, prevista dall'allora art. 481 c.p.c.², e criterio di decisione³.

La riferita esclusione dell'appellabilità faceva sorgere il quesito se fosse concesso il rimedio del ricorso per cassazione previsto dall'art. 517 c.p.c. del 1865. Tale interrogativo, peraltro, si inseriva nell'ambito di uno più ampio, relativo alla generale ricorribilità per cassazione delle sentenze inappellabili. Il dubbio si poneva in ragione del fatto che l'art. 517 stabiliva la soggezione a tale mezzo di impugnazione delle sentenze rese in appello, senza nulla precisare relativamente a quelle inappellabili. Ed al riguardo vi era chi offriva risposta negativa⁴ e chi, per contro, affermava la ricorribilità in Cassazione delle sentenze inappellabili⁵.

Cass. Torino 28 aprile 1875, in *Annali* IX, 249 e 257; Cass. Torino 26 marzo 1878, in *Filangieri*, 1878, II, 257; Cass. Firenze 22 novembre 1897, in *Legge*, 1898, I, 257; Cass. Palermo 7 agosto 1906, in *Foro it.*, 1906, I, 1245. In senso analogo si esprimeva la Relazione ministeriale, integralmente riprodotta in N. PICARDI, A. GIULIANI, *Il codice di procedura civile del Regno d'Italia*, Milano, 2004. *Contra*, S. SATTA, *Contributo alla dottrina dell'arbitrato*, cit., 95; L. MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*, IV, 5ª ed., rist., Torino, 1931, 115; A. PALMIERI, *Del ricorso per cassazione contro le sentenze inappellabili dei conciliatori, dopo due sentenze del vice conciliatore di Grizzana*, Bologna, 1898, 4.

² L'art. 481 del codice di rito previgente prevedeva infatti che le sentenze rese dal conciliatore non fossero soggette ad appello, tranne che per motivi di incompetenza e, successivamente al 1892, l'inappellabilità fu limitata alle sole sentenze rese in controversie di valore sino a lire cinquanta a fronte di un limite di competenza per valore maggiore.

³ C. PERRIS, voce *Equità*, in *Nuovo dig. it.*, V, Torino, 1938, 448; G. PIOLA, voce *Equità*, in *Dig. it.*, X, Torino, 1895-1898, 504. *Contra*, S. SATTA, *Contributo alla dottrina dell'arbitrato*, cit., 95, per il quale in questo caso l'inappellabilità avrebbe avuto «un valore meramente occasionale, estrinseco, si riconduce cioè a motivi che non toccano la sentenza nella sua entità giuridica».

⁴ Cass. Firenze 21 gennaio 1867, in *Annali*, I, 104; Cass. Napoli 13 ottobre 1869, in *Annali*, II, 256; Cass. Napoli 24 maggio 1877, in *Gazz. proc.*, XII, 220; Cass. Roma 22 aprile 1880, in *Gazz. Legale*, 1881, 50; Cass. Firenze 10 gennaio 1881, in *Gazz. Legale*, 1881, 131. Cass. Firenze 5 marzo 1914, in *Mon. trib.*, 1914, 261; Cass. Firenze 9 marzo 1914, in *Mon. trib.*, 1914, 767; Cass. Roma 9 marzo 1917, in *Foro it.*, 1917, I, 791; Cass. Palermo 8 luglio 1920, in *Foro it.*, 1920, I, 838. Tale soluzione fu poi seguita dalla giurisprudenza successiva all'unificazione delle Corti di cassazione: cfr. Cass. 6 agosto 1925, in *Foro it.*, 1925, I, 868. In dottrina, cfr. F.S. GARGIULO, *Il codice di procedura civile del Regno d'Italia*, III, 2, 2ª ed., Napoli, 1887, 741; L. MORTARA, *Manuale della procedura civile*, II, 9ª ed., Torino, 1921, 122; G. SAREDO, *Istituzioni di procedura civile*, II, Firenze, 1876, 62.

⁵ E. CABERLOTTO, voce *Cassazione e Corte di cassazione*, in *Dig. it.*, VII, 1, Torino, 1887-1896, 57 ss.; L. MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario*, IV, cit., 923 ss.; F. NARDELLI, *Del ricorso per cassazione avverso le sentenze inappellabili*, in *Gazzetta proc.*, 1877, 157; G. PATERI, *Dei mezzi per impugnare le sentenze. Commento al titolo V, libro I del codice di procedura civile*, Torino, 1888, 424; D. RABBAGLIETTI, *Se si possa ricorrere in Cassazione contro le sentenze di primo grado dichiarate inappellabili dalla legge*, in *Legge*, 1878, III, 45; F. RICCI, *Commento al codice di procedura civile italiano*, II, 7ª ed., Firenze, 1895, 705; M. SAIJA, *Se le sentenze inappellabili possono impugnarsi con ricorso in Cassazione*, in *Temi Zanclca*, VI, 139. In giurisprudenza, cfr. Cass. Napoli 6 dicembre 1866, in *Annali*, I, 1, 119; Cass. Firenze 23 dicembre 1867, in *Annali*, II, 1, 35; Cass. Torino

In linea con tale ultima posizione non mancarono voci a favore della ricorribilità in Cassazione anche nei confronti delle sentenze inappellabili del giudice conciliatore, posto che, quand'anche si fosse creduto che questi non fosse tenuto alla stretta osservanza del diritto, pur sempre vi sarebbero state delle norme, quali, ad esempio, quelle relative al principio del contraddittorio o della difesa, la cui violazione da parte del conciliatore avrebbe dovuto in ogni caso trovare possibilità di essere denunciata con l'impugnazione⁶.

L'opinione prevalente, però, era indirizzata in senso opposto, a prescindere peraltro dalla soluzione offerta in linea generale al tema della ricorribilità delle sentenze inappellabili⁷. Del resto, se il conciliatore non era tenuto ad applicare

30 luglio 1869, in *Mon. trib.*, 1869, 822; conf. Cass. Torino 6 aprile 1870, in *Mon. trib.*, 1870, 468; Cass. Torino 30 giugno 1871, in *Annali*, V, 331; Cass. Torino 20 febbraio 1878, in *Gazz. Legale*, 1878, 123; Cass. Torino 25 marzo 1884, in *Legge*, 1884, II, 553; Cass. Torino 7 agosto 1894, in *Legge*, 1895, I, 55; Cass. Torino 27 novembre 1896, in *Mon. trib.*, 1897, 85; Cass. Torino 23 luglio 1898, in *Mon. trib.*, 1898, 925; Cass. Roma 14 gennaio 1897, in *Legge*, 1897, I, 221; Cass. Roma 11 aprile 1899, in *Giur. it.*, 1899, I, 1, 768; Cass. Roma 20 giugno 1900, in *Foro it.* 1900, I, 956; Cass. Torino 18 gennaio 1901, in *Foro it.*, 1901, I, 420; Cass. Torino 14 giugno 1904, in *Annali*, XXXIX, 10; Cass. Palermo 7 agosto 1906, cit.; Cass. Napoli 9 ottobre 1906, in *Annali*, XL, 527; Cass. Torino 28 maggio 1909, in *Mon. trib.*, 1910, 204; Cass. Firenze 30 maggio 1910, in *Foro it.*, 1910, I, 1322; Cass. Torino 4 aprile 1914, in *Giur. it.*, 1914, I, 1, 742; Cass. Torino 2 luglio 1918, in *Mon. trib.*, 1919, 46.

⁶ G. GIRIBALDI, *Circa un parere del Guardasigilli sul diritto di ricorrere in Cassazione dalle sentenze dei conciliatori*, in *Gazz. legale*, 1878, 299. Nel senso della ricorribilità, cfr., altresì, B.F. BERNASCONI, *Sull'irricevibilità del ricorso contro la sentenza del conciliatore*, in *Giornale trib.*, VII, n. 133. In senso conforme si espresse anche il sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione fiorentina nel procedimento concluso con sentenza del 22 novembre 1897, in *Legge*, 1898, I, 257, la quale si orientò, per contro, per la non ricorribilità in Cassazione delle sentenze dei conciliatori; le conclusioni contrarie del sostituto procuratore si trovano pubblicate in *Temì Veneta*, 1898, 53 ss. Cfr., altresì, Cass. Napoli 20 luglio 1885, in *Legge*, 1886, 552; Cass. Torino 26 marzo 1878, cit.; Cass. Roma 21 dicembre 1877, in *Legge*, 1878, I, 81; Cass. Roma 22 giugno 1877, in *Foro it.*, 1877, I, 1282; Cass. Torino 28 aprile 1875, cit.

⁷ A favore della non ricorribilità per cassazione delle sentenze inappellabili dei conciliatori era l'opinione dominante: cfr. F. RICCI, *Commento al codice di procedura civile italiano*, I, cit., 574; L. MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario*, IV, cit., 918; E. CABERLOTTO, voce *Cassazione e Corte di cassazione*, cit., 59 ss.; G. PATERI, *Dei mezzi per impugnare le sentenze*, cit., 426; L. BORSARI, *Codice italiano di procedura civile annotato*, Torino, 1865, 513; A. BRUSCHETTINI, *Questioni di diritto ferroviario*, in *Riv. dir. comm.*, 1908, II, 422; E. CUZZERI, *Il codice italiano di procedura civile illustrato*, IV, Torino, 1888, 394; S. DE GREGORIO, *Le sentenze dei giudici conciliatori sono ricorribili per cassazione?*, in *Filangieri*, 1881, I, 510 ss.; F.S. GARGIULO, *Il codice di procedura civile del Regno d'Italia*, III, 2, cit., 741; L. SCAMUZZI, *Manuale teorico-pratico dei giudici conciliatori e dei loro cancellieri ed uscieri*, Milano, 1874, 341. Nel medesimo senso, in giurisprudenza, cfr. Cass. Torino 28 aprile 1875, cit.; Cass. Roma 22 giugno 1877, cit.; Cass. Torino 26 marzo 1878, cit.; Cass. Roma 21 dicembre 1877, cit.; Cass. Napoli 20 luglio 1885, cit.; Cass. Torino 18 aprile 1894, in *Foro it.*, 1894, I, 1341; Cass. Roma 14 gennaio 1897, cit.; Cass. Firenze 22 novembre 1897, in *Legge*, 1898, I, 257; Cass. Torino 23 novembre 1897, in *Foro it.*, 1898, I, 40; Cass. Napoli 3 marzo 1898, in *Foro it.*, 1898, I, 1024; Cass. Roma 28 luglio 1899, in *Annali*, XXXIII, 432; Cass. Firenze 10 maggio 1900, in *Giur. it.*, 1900, I, 1, 719; Cass. 31 dicembre 1900, in *Mon. trib.*, 1901, 230;

in modo assoluto e rigoroso il diritto, era parso logico ritenere precluso il controllo della Corte di cassazione sulla corretta applicazione dello stesso⁸.

In definitiva, in questo quadro, la sentenza equitativa del conciliatore, che si è visto ritenuta dai più resa *ex aequo et bono*, finiva per sfuggire a qualunque controllo ad opera di un giudice superiore.

3. Le sentenze del conciliatore rese secondo equità nel codice di rito del 1942

Nel codice di rito del 1942 fu mantenuta la figura di un giudice minore, competente per le controversie di minor valore da trattare con un procedimento semplificato rispetto a quello ordinario, le cui sentenze non fossero soggette ad appello, né a ricorso ordinario per cassazione.

Il nuovo giudice conciliatore fu chiamato, in base all'art. 113, comma 2, c.p.c. nella sua formulazione originaria, a decidere la causa secondo equità, qualora il valore della controversia fosse inferiore ad un certo importo, innalzato, a seguito di vari interventi legislativi, sino a lire ventimila; ciò a fronte di una competenza per valore superiore a tale limite⁹, con la conseguenza che solo una parte delle controversie attribuite a tale giudice rientrava fra quelle da decidere secondo equità.

L'art. 339, comma 3, c.p.c. prevedeva poi, sulla scia del codice previgente, che le sentenze rese in controversie di un valore inferiore a quello stesso di cui all'art. 113, comma 2, c.p.c. fossero inappellabili, in deroga al generale regime di appellabilità di cui all'art. 339, comma 1, c.p.c.¹⁰. Del resto, i ripetuti interventi

Cass. Firenze 22 luglio 1901, in *Annali*, XXXV, 429; Cass. Torino 28 maggio 1909, cit.; Cass. Roma 4 gennaio 1913, in *Foro it.*, 1913, I, 134; Cass. Torino 24 novembre 1919, in *Mon. trib.*, 1920, 173; Cass. 30 maggio 1927, in *Foro it.*, 1927, I, 854.

⁸ Cass. Torino 28 aprile 1875, cit.

⁹ La soglia del giudizio di equità era originariamente di lire seicento, limite successivamente innalzato a lire duemila ad opera della l. n. 273/49, poi a lire diecimila per effetto della l. n. 761/56 ed infine a lire ventimila a seguito della modifica apportata dalla l. n. 571/66. Tali ultimi interventi normativi, peraltro, incidevano anche sul limite di valore della competenza, il quale, dapprima individuato in lire mille, fu rispettivamente innalzato a lire diecimila, venticinquemila e, infine, cinquantamila.

¹⁰ Il valore andava determinato facendo riferimento all'art. 10 c.p.c., vale a dire tenendo conto della domanda: cfr. V. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, I, cit., 328 e, in giurisprudenza, Cass. 18 luglio 1980, n. 4710, in *Giust. civ. Mass.*, 1980, 1990; Cass. 11 giugno 1968, n. 1863, in *Giust. civ. Mass.*, 1968, 949; Cass. 4 aprile 1962, n. 709, in *Giust. civ. Mass.*, 1962, 350; *contra*, nel senso che il valore della causa, al fine in esame, andasse determinato con riferimento al momento della pronuncia della cui appellabilità si tratta, cfr. Cass. 14 novembre 1961, n. 2660, in *Foro it. Rep.*, 1961, voce *Appello in materia civile*, n. 9; Cass. 16 maggio 1961, n. 1190, in *Giust. civ.*, 1964, I, 1283; Cass. 29 maggio 1951, n. 1333, in *Giur. it. Mass.*, 1951, 369; Cass. 12 gennaio 1951, n. 62, in *Foro it. Mass.*, 1951, 14; App. Torino, 31 marzo 1958, in *Giust. civ. Mass. app.*, 1958, 53. In dottrina, in questo secondo senso, cfr. G. TARZIA, *Il valore della causa e l'appellabilità*

normativi, volti ad aumentare la soglia del giudizio di equità, sono intervenuti contestualmente sull'art. 339, comma 3, c.p.c., aumentando in pari misura il valore della controversia al di sotto del quale la sentenza pronunciata dal conciliatore era inappellabile. A seguito della l. n. 581/50, l'art. 339, comma 3, c.p.c., veniva a stabilire inoltre che le sentenze, a prescindere dal valore, fossero appellabili per difetto di giurisdizione o per incompetenza¹¹. A sua volta, poi, l'art. 360, comma 1, c.p.c. escludeva il ricorso per cassazione avverso le sentenze del giudice conciliatore, ragione per cui sorgeva l'interrogativo, che sarà esaminato nel prossimo paragrafo, se comunque le stesse fossero impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione *ex art.* 111, comma 2, Cost.

Ad ogni modo, la regola generale di inappellabilità delle sentenze rese nell'ambito del giudizio secondo equità necessaria, che emergeva dalle norme richiamate, non andava esente da, seppur limitate, eccezioni.

Una prima discendeva dall'art. 2, comma 2, l. n. 273/49 e, successivamente, dall'art. 2, comma 2, l. n. 571/66, giusta i quali le sentenze pronunciate dal conciliatore nelle cause di sfratto e in quelle relative a contratti di locazione di beni immobili erano in ogni caso appellabili¹², anche se pronunciate secondo equità ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c.¹³.

della sentenza, in *Riv. dir. proc.*, 1967, 585; N. GIUDICEANDREA, *Le impugnazioni civili*, II, Milano, 1952, 105, nota 3.

¹¹ Il dubbio che poteva essere posto era se l'appello previsto dall'art. 339, comma 3, c.p.c. fosse proponibile solo per ipotesi di difetto di competenza o di giurisdizione, come un'interpretazione letterale avrebbe potuto indurre a ritenere, ovvero, più in generale, per motivi attinenti alla giurisdizione o alla competenza. Nel primo senso, cfr. E. FAZZALARI, *Il giudizio civile di cassazione*, Milano, 1960, 52; A. VISCO, *Le cause avanti al conciliatore*, Napoli, 1968, 162. Conf. G. SCARPELLO, *L'impugnabilità delle sentenze dei conciliatori*, in *Foro it.*, 1954, IV, 145 e, in giurisprudenza, parrebbe anche Cass. 30 maggio 1958, n. 1816, in *Foro it.*, 1959, I, 442. Nel secondo senso, invece, cfr. Cass. 30 maggio 1958, n. 1816, in *Foro it.*, 1959, I, 442 e, in dottrina, G. OLIVIERI, *La rimessione al primo giudice nell'appello civile*, Napoli, 1999, 180.

¹² La successiva l. n. 253/50 ha sottratto al conciliatore la competenza in relazione ad alcune controversie in materia locatizia attribuendole al pretore, prevedendo, all'art. 30, il rimedio del ricorso per cassazione contro le sentenze del pretore rese in cause che per valore sarebbero state di competenza del conciliatore ed inappellabili «a norma dell'art. 339, ultimo comma, c.p.c. e della l. n. 273/49». Tuttavia va dato atto che, a seguito della l. n. 273/49, le sentenze del conciliatore in materia locatizia erano divenute appellabili, circostanza che per i più rendeva la previsione in esame priva di senso: cfr. N. GIUDICEANDREA, *Locazioni e sublocazioni di immobili urbani*, Roma, 1950, 311; E. CAPALAZZA, *Primi rilievi critici nella nuova legge locatizia*, in *Nuovo diritto*, 1950, 165; A. ARIENZO, M. BERRI, A. DE MARTINI, G. POTENZA, *La nuova legge sulle locazioni*, Milano, 1950, 153. In senso differente, si ritenne che il richiamo alla precedente inappellabilità delle sentenze del conciliatore andasse intesa nel senso per il quale il pretore fosse chiamato a decidere secondo equità, sulla scorta dell'idea che la precedente previsione di inappellabilità delle decisioni del conciliatore fosse strettamente legata alla natura equitativa delle sue decisioni: cfr. A. PIAZZESE, *La nuova disciplina vincolistica delle locazioni degli immobili urbani*, Bologna, 1950, 238.

¹³ Nel senso per cui l'art. 113, comma 2, c.p.c. venisse in rilievo anche nelle controversie in questione, cfr. G. PAVONE, *Se siano appellabili le sentenze dei conciliatori nelle controversie di*

Un secondo caso di appellabilità delle sentenze rese secondo equità poteva poi essere ritrovato all'art. 45, comma 3, l. n. 429/1907, introdotto ad opera della l. n. 372/1909, a norma del quale erano appellabili le sentenze rese dal conciliatore in determinate controversie contro l'amministrazione delle ferrovie dello Stato; previsione che si ritenne fosse sopravvissuta all'entrata in vigore del nuovo codice di rito¹⁴, ragione per cui l'appellabilità andava affermata ogniqualvolta il conciliatore avesse deciso una di tale controversie, anche se secondo equità ex art. 113, comma 2, c.p.c.

3.1. *Il ricorso straordinario per cassazione avverso le sentenze del conciliatore*

Il senso del quesito accennato nel paragrafo che precede, relativo all'impugnabilità in Cassazione delle sentenze equitative del conciliatore, si coglie considerando che, da un lato, l'art. 360, comma 1, c.p.c., nella originaria formulazione del 1942, escludeva il ricorso ordinario per cassazione in relazione alle sentenze del conciliatore (esclusione che è rimasta anche nella nuova formulazione della disposizione introdotta dalla l. n. 581/50) e, d'altro lato, l'art. 339, comma 3, c.p.c. stabiliva che fossero inappellabili tutte le sentenze pronunciate in controversie al di sotto di una determinata soglia di valore, salvo che per difetto di competenza o di giurisdizione.

La soglia di valore al di sotto del quale le sentenze del conciliatore erano inappellabili coincideva – come si è accennato – con quella che l'art. 113, comma 2, c.p.c. individuava per il giudizio di equità¹⁵, di talché il problema della

sfratto e di locazione di beni immobili quando il valore della causa non ecceda le L. 2000, in *Giust. civ.*, 1951, 608, il quale, peraltro, sostenne che a seguito della riforma del codice di rito del 1950 la previsione di appellabilità in parola sarebbe stata da ritenere implicitamente abrogata. Conf., quanto a tale ultimo profilo, Pret. Catania 13 ottobre 1955, in *Nuovo diritto*, 1956, 535, con nota critica di B. CORMIO, *Sulla inappellabilità delle sentenze del conciliatore in materia locatizia*. L'opinione prevalente era però orientata diversamente: cfr. V. ANDRIOLI, *Le riforme del codice di procedura civile. Commento sistematico alle norme modificatrici emanate dal 1942 al 1° gennaio 1951 e alle disposizioni transitorie*, Napoli, 1951, 106; S. SATTA, *Le nuove disposizioni sul processo civile*, Padova, 1951, 44; G. LASERRA, *Sull'appellabilità delle sentenze rese dal conciliatore in cause locative di valore inferiore alle lire duemila*, in *Dir. giur.*, 1956, 217; D. LEONE, *Sull'appellabilità delle sentenze del conciliatore nelle cause relative a locazioni di immobili*, in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1955, III, 362; N. GIUDICEANDREA, *Le impugnazioni civili*, II, cit., 105; A. VISCO, *Trattato delle case in locazione*, Bari, 1959, 924. In giurisprudenza, cfr. Cass. 26 luglio 1954, n. 2671, in *Giust. civ.*, 1954, 1839; conf. Cass. 19 ottobre 1956, n. 3739, in *Giust. civ. Mass.*, 1956, 1269; Cass. 3 giugno 1955, n. 1703, in *Giur. it.*, 1955, I, 1, 716; Cass. 20 giugno 1952, n. 1816, in *Foro it. Mass.*, 1952, 435; Pret. Portomaggiore 18 febbraio 1955, in *Giur. it.*, 1955, I, 2, 635; Pret. Trecastagni 22 novembre 1951, in *Nuovo diritto*, 1951, 715; Pret. Atina 14 novembre 1958, in *Nuovo diritto*, 1958, 588; Conc. Venezia 16 dicembre 1951, in *Nuovo diritto*, 1951, 709.

¹⁴ Cass. 14 maggio 1947, n. 571, in *Foro it.*, 1947, I, 972. Conf., in dottrina, cfr. D. MANGANELLI, *Rappresentanza e difesa in giudizio della amministrazione delle Ferrovie dello Stato*, Spoleto, 1956, 36.

¹⁵ Il giudizio di equità è stato però escluso, almeno secondo un'opinione, con riferimento a

possibilità di impugnare per cassazione le sentenze inappellabili del conciliatore finiva per riguardare, essenzialmente¹⁶, le sentenze rese all'esito di un giudizio secondo equità necessaria.

La questione relativa all'impugnabilità in Cassazione delle sentenze in parola, a dispetto delle sopra viste norme in senso contrario, è venuta a porsi con l'entrata in vigore della Costituzione, il cui art. 111, comma 2 (ora 7) stabilisce che tutte le sentenze siano impugnabili per cassazione per violazione di legge¹⁷. Tale profilo si poteva riconnettere in un primo tempo alla problematica relativa ai rapporti fra legge ordinaria antecedente alla Costituzione e norme costituzionali, atteso che il contrasto fra esse si sarebbe potuto risolvere o con la dichiarazione d'incostituzionalità o attraverso la diretta applicazione della norma costituzionale, ritenendo abrogata la norma ordinaria precedente con essa contrastante¹⁸.

controversie che avessero ad oggetto diritti indisponibili, le quali avrebbero dovuto essere decise secondo diritto a prescindere dal valore: cfr. Cass. 19 febbraio 1981, n. 1039, in *Giust. civ. Mass.*, 1981, 400; *contra* Cass. 9 febbraio 1962, n. 271 e, in dottrina, F. CIPRIANI, *Il giudizio di equità necessario*, cit., 43, peraltro sul presupposto, accolto da tale A., per il quale il giudice d'equità necessaria sarebbe stato comunque tenuto ad applicare la legge, salvo il potere di adeguamento della stessa alle caratteristiche della singola causa.

¹⁶ Il problema si poteva porre altresì in relazione ai giudizi aventi ad oggetto controversie di valore superiore alla soglia del giudizio equitativo e che avrebbero dovuto essere decise secondo diritto, nel cui ambito, però, le parti avessero optato per l'equità ai sensi dell'art. 114 c.p.c. La questione si poneva in quanto la sentenza resa ex art. 114 c.p.c. dal conciliatore, da un lato, era inappellabile giusta l'art. 339, comma 2, c.p.c. e, d'altro lato, non era soggetta a ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, c.p.c. Secondo una tesi si sarebbe dovuto ammettere il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c. contro tutte le sentenze equitative pronunciate ai sensi dell'art. 114 c.p.c., ancorché pronunciate dal conciliatore: cfr. A. GUARINO, *Impugnazione delle pronunce secondo equità*, in *Dir. giur.*, 1947, 126. In una differente prospettiva, è stata sostenuta l'applicazione dell'allora vigente art. 339, comma 3, c.p.c. anche in relazione alle sentenze secondo equità concordata del conciliatore, in modo da realizzare una soluzione che assicurasse parità di trattamento tra tutte le sentenze pronunciate equitativamente dal conciliatore: così C. FURNO, *Sul regime d'impugnazione delle sentenze equitative*, in *Giur. it.*, 1953, I, 2, 45. Infine, per altri ancora, l'appello ex art. 339, comma 3, c.p.c. per difetto di giurisdizione e competenza avrebbe concorso con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. per motivi differenti: cfr. F.S. MARASCO, *Appunti sull'impugnabilità delle sentenze equitative*, in *Corti Brescia Venezia Trieste*, 1960, 490.

¹⁷ Antecedentemente all'entrata in vigore della Costituzione il ricorso per cassazione non poteva che essere dichiarato inammissibile: cfr. Cass. 21 luglio 1945, n. 593, in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1945, II, 575. Conf., in dottrina, G. AZZARITI, *La nuova Costituzione e le leggi anteriori*, in *Foro it.*, 1948, IV, 89.

¹⁸ Il dibattito si concentrò sulla possibilità di ritenere abrogate norme anteriori alla Costituzione senza necessità di passare per il sindacato di costituzionalità. La risposta veniva offerta dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 1 del 1956, con la quale fu affermato che i rapporti fra legge ordinaria, anche anteriore all'entrata in vigore della Costituzione, e legge costituzionale costituiscono sempre ipotesi di illegittimità costituzionale; principio che varrebbe anche qualora il contrasto sia con norme costituzionali precettive: cfr. P. CALAMANDREI, *La prima sentenza della Corte Costituzionale*, in *Riv. dir. proc.*, 1956, II, 149 ss. In questa prospettiva, si vedano altresì V. ANDRIOLI, *Ricorso*

Tuttavia, a seguito della sopra menzionata modifica dell'art. 360, comma 1, c.p.c. operata dalla l. n. 581/50, il contrasto non avrebbe più potuto essere risolto sul piano dell'abrogazione, posto che l'esclusione del ricorso per cassazione era successiva all'entrata in vigore della Costituzione¹⁹. Ad ogni modo, almeno sino all'entrata in funzione nel 1956 della Corte costituzionale, fu ammesso il ricorso straordinario per cassazione avverso le decisioni equitative inappellabili, in ragione della riconosciuta natura precettiva dell'art. 111, comma 2, Cost.²⁰. Tale impostazione fu seguita però anche successivamente dalla giurisprudenza²¹, la quale, respingendo l'idea per cui sarebbe stato necessario passare attraverso la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 360 c.p.c., ritenne le sentenze inappellabili del conciliatore direttamente ricorribili in Cassazione ex art. 111, comma 2, Cost.²².

per cassazione avverso l'ordinanza del presidente del tribunale, che nega esecutorietà al lodo arbitrale, in *Riv. dir. proc.*, 1964, 136; ID., *Incidenza della Costituzione sulla materia fallimentare*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 1960, I, 398, nota 15; G. TARZIA, *Sulla legittimità costituzionale degli articoli 23 e 26 legge fallimentare*, in *Giur. it.*, 1963, I, 2, 303, nota 12. Altra parte della dottrina ha per contro classificato variamente le norme costituzionali, ritenendo necessario il sindacato di costituzionalità solo in caso di contrasto della normativa ordinaria con alcune di tali norme costituzionali: cfr., pur nella varietà di soluzioni, V. CRISAFULLI, *Incostituzionalità o abrogazione*, in *Giur. cost.*, 1957, 271 ss.; E. EULA, *Magistratura e Costituzione*, in *Rass. dir. pubb.*, 1956, 227; E.T. LIEBMAN, *Invaldità e abrogazione delle leggi anteriori alla Costituzione*, in *Riv. dir. proc.*, 1956, II, 161; L. BIANCHI D'ESPINOSA, *La Costituzione e il ricorso per cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 1962, 240.

¹⁹ L. BIANCHI D'ESPINOSA, *La Costituzione e il ricorso per cassazione*, cit., 235.

²⁰ La disapplicazione delle norme contrastanti con la Costituzione era demandata ai giudici secondo quanto prevede l'art. VII disp. trans e fin. Cost. Di conseguenza, le sentenze equitative del conciliatore furono ritenute impugnabili ex art. 111, comma 2, Cost.: cfr. L. BIANCHI D'ESPINOSA, *L'art. 111 della Costituzione e le sentenze impugnabili con ricorso per cassazione*, in *Foro pad.*, 1951, IV, 124; ID., *Giudizio di equità e ricorso per cassazione*, in *Giust. civ.*, 1962, I, 436; G. SCARPELLO, *L'impugnabilità delle sentenze dei conciliatori*, in *Foro it.*, 1954, IV, 147. *Contra* L. DE VILLA, *Inserzione automatica di precetti costituzionali nella legge ordinaria che li abbia trasgrediti?*, in *Foro it.*, 1954, IV, 211, sulla base dell'idea che il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. sarebbe dato solo per il motivo di cui al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., vale a dire per violazione della legge applicabile al merito, motivo che non sarebbe stato spendibile avverso le sentenze equitative.

²¹ Cass. 17 maggio 1958, n. 1629, in *Temi nap.*, 1958, I, 457, con nota favorevole di M. ROSSANO. Conf. Cass. 9 febbraio 1962, n. 271, in *Giust. civ.*, 1962, I, 435, con nota di L. BIANCHI D'ESPINOSA, *Giudizio di equità e ricorso in cassazione*; Cass. 2 marzo 1961, n. 433, in *Giur. it. Mass.*, 1961, 113; Cass. 29 settembre 1960, n. 2520, in *Giust. civ. Mass.*, 1960, 947. In dottrina, nel medesimo ordine di idee, cfr. F. MAZZARELLA, *Analisi del giudizio civile di cassazione*, Padova, 1983, 25; G.A. MICHELI, *Corso di diritto processuale civile*, II, Milano, 1960, 292; N. PICARDI, *Il giudice conciliatore. Costruzione e crisi di un modello*, in *Giust. civ.*, 1980, II, 63. *Contra*, L. BIANCHI D'ESPINOSA, *La Costituzione e il ricorso per cassazione*, cit., 236. In senso particolarmente critico nei confronti dell'approccio favorevole all'ammissibilità del ricorso per cassazione, in applicazione diretta dell'art. 111, comma 2, Cost., pur a fronte di norme preclusive del sindacato in Cassazione successive alla Costituzione, cfr. A. CERINO CANOVA, *La garanzia costituzionale del giudizio civile (meditazioni sull'art. 111, comma 2°)*, in *Riv. dir. civ.*, 1977, I, 433.

²² La sentenza era però appellabile per difetto di giurisdizione e competenza e pertanto si af-

Tanto precisato, merita di essere ricordato che una parte della dottrina cercò di negare il contrasto fra l'art. 360, comma 1, c.p.c. e l'art. 111, comma 2, Cost., adottando una particolare interpretazione della locuzione «violazione di legge» di cui alla disposizione costituzionale da ultimo richiamata. Essa, infatti, avrebbe dovuto intendersi quale violazione della legge sostanziale, ma, sull'assunto che la sentenza equitativa non fosse per sua natura impugnabile per violazione della legge sostanziale, conseguiva che non poteva ravvisarsi alcun contrasto fra l'esclusione della ricorribilità in Cassazione di cui all'art. 360, comma 1, c.p.c. e la garanzia costituzionale del ricorso straordinario per cassazione²³.

Una duplice critica può tuttavia essere rivolta a questa affermazione.

In primo luogo, la violazione di legge di cui all'art. 111, comma 2, Cost. è stata fin da subito interpretata come comprensiva di tutti i motivi di impugnazione declinati nell'art. 360, comma 1, c.p.c.²⁴, di talché quand'anche si fosse voluto escludere il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., pur sempre esso avrebbe dovuto essere ammesso per far valere gli *errores in procedendo*.

In secondo luogo, la tesi qui in esame poggiava sull'idea che nell'ambito di un giudizio di equità non vengano in rilievo norme giuridiche, idea che si è già in apertura respinta come ipotesi di lavoro e della cui infondatezza si cercheranno conferme nel prosieguo dell'indagine.

fermò la configurabilità di concorso cumulativo di impugnazioni avverso la medesima sentenza, escludendosi l'anomalia di una siffatta soluzione dato che già *ex positivo iure* esistono ipotesi di coesistenza di impugnazioni: cfr. Cass. 10 settembre 1976, n. 3130, in *Giust. civ.*, 1977, I, 128. Peraltro, proprio in ragione di tale difetto di coordinamento fra impugnazioni, non mancò chi contrastò la tesi dell'immediata applicabilità dell'art. 111, comma 2, Cost. alle sentenze dei conciliatori: cfr. V. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, II, 3ª ed., Napoli, 1957, 496 s., il quale soggiungeva che non vi sarebbe comunque stato margine per il ricorso straordinario, in assenza del presupposto della definitività, considerato che le sentenze in parola erano «sia pure parzialmente» appellabili.

²³ L. DE VILLA, *Inserzione automatica di precetti costituzionali*, cit., 213.

²⁴ L'opinione prevalente, pur a fronte di un minoritario indirizzo contrario (cfr., fra le altre, Cass. 13 marzo 1970, n. 657, in *Giust. civ.*, 1970, I, 1001; Cass. 17 aprile 1981, n. 2329) e condiviso da una parte della dottrina (cfr., tra gli altri, V. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, II, cit., 495; D. MALTESE, *Problemi attuali e prospettive di riforma del processo civile di cassazione*, in *Foro it.*, 1988, V, 15), ha infatti ammesso il ricorso straordinario per tutti i motivi di cui all'art. 360 c.p.c., ivi incluso quello di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: cfr., per tutte, Cass. 8 ottobre 1953, n. 3205, in *Foro it.*, 1954, I, 1130. Tale indirizzo fu abbandonato da Cass., sez. un., 16 maggio 1992, n. 5888, in *Giust. civ.*, 1992, I, 1444, escludendo invece il ricorso straordinario per il motivo n. 5 dell'art. 360 c.p.c.; tuttavia siffatta limitazione, imposta dalla giurisprudenza quando le sentenze del conciliatore erano divenute impugnabili con il ricorso ordinario per cassazione, non ha avuto significativi riflessi sulle questioni che ci occupano.